

REGOLAMENTO COMUNALE DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO

Art. 1 Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo, ai sensi dell'art. 59 della L.R. 31 del 05/12/2008, delle strade agro-silvo-pastorali, di cui al successivo allegato A) (elenco sintetico strade).

Art. 2 Soggetto gestore

Soggetto gestore delle strade agro-silvo-pastorali è il Consorzio Forestale Pizzo Camino.

Art. 3 Chiusura con cartello

Sulle strade agro-silvo-pastorali di cui all'art. 1 del presente Regolamento è vietato il transito di mezzi motorizzati, ai sensi dell'art. 59, comma 3, della L.R. 31/08.

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione da parte dell'Amministrazione Comunale di idoneo cartello di divieto di transito riportante la normativa di riferimento (L.R. 31 del 05/12/2008, art. 59), la scritta "ECCEPPO VEICOLI AUTORIZZATI".

Il cartello di divieto dovrà essere collocato all'inizio della strada e, nel caso di confluenza con altre strade, anche al termine.

Art. 4 Chiusura con barriera

L'Amministrazione Comunale mediante apposito atto potrà chiudere con idonea barriera munita di chiave alcune delle strade di cui all'art. 1 del presente Regolamento, qualora lo ritenga opportuno per motivi di rilevanza ambientale e/o faunistica.

La chiusura dovrà essere tempestivamente comunicata alla Comunità Montana di Valle Camonica ed agli Organi competenti per la vigilanza di cui al successivo art. 20.

Ai medesimi Enti e Organi dovrà essere consegnata copia delle chiavi.

Il titolare del permesso ha l'obbligo, qualora la strada agro-silvo-pastorale sia chiusa con idonea barriera:

- di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento;
- di detenere le chiavi della eventuale barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.

Art. 5 Ordinanza di chiusura-chiusura per neve

L'Amministrazione Comunale, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali o di lavori in corso, dovrà tempestivamente emanare un'Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L'Ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

In caso di presenza di neve, le strade sono da intendersi chiuse a qualsiasi transito motorizzata, senza necessità di alcuna ordinanza sindacale, per cui il gestore è sollevato da qualsiasi responsabilità derivante da un utilizzo non autorizzato.

Art. 6 Pubblico transito

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale.

Art. 7 Domanda di autorizzazione al transito

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata alla Proprietà o al Gestore.

Essa deve contenere le generalità del richiedente e di eventuali altre persone come da successivo art. 8, la residenza, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso.

Art. 8 Rilascio dell'autorizzazione al transito

L'autorizzazione viene rilasciata dal Consorzio Forestale entro 30 gg dalla presentazione della domanda mediante emissione di apposito contrassegno, redatto in maniera conforme al modello (Allegato C) allegato al presente Regolamento. Detto contrassegno deve essere collocato sul parabrezza anteriore dell'autoveicolo ovvero in evidenza sul motociclo in modo che sia facilmente visibile e leggibile dall'esterno.

Qualora il titolare dell'autorizzazione non provveda in tal senso, la sanzione amministrativa sarà pari ad un terzo rispetto a quanto previsto dal successivo art. 15.

Qualora il trasgressore sia in possesso di un'autorizzazione annuale relativa alla Giornata delle strade, la sanzione amministrativa sarà pari ad un quinto rispetto a quanto previsto dal successivo art. 15.

Detto permesso autorizzerà una sola persona alla conduzione di uno solo dei mezzi autorizzati, e sullo stesso andranno indicati:

- a) l'intestatario del permesso;
- b) eventuali altre persone diverse dall'intestatario, fino a un massimo di due, purchè legati all'intestatario da uno dei seguenti vincoli di parentela:
 - discendente di primo grado
 - collaterale di primo grado (coniuge);
- c) l'elenco dei mezzi motorizzati di proprietà dell'intestatario e delle eventuali persone di cui al sopracitato punto b) con l'indicazione del numero di targa, marca e modello e fino ad un massimo di tre.

Il permesso abilita uno dei soggetti come sopra evidenziati (intestatario o altra eventuale persona di cui al punto b) alla guida di uno solo dei mezzi elencati sul permesso. Sul mezzo stesso potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche eventuali persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente regolamento, sino ad un massimo di tre persone compreso il conducente, fatte salve le deroghe previste al successivo art. 13.

L'intestatario del permesso potrà inoltre richiedere in qualsiasi momento un permesso specifico, da rilasciare a un solo soggetto diverso da quello indicato sullo stesso, per un solo mezzo, in considerazione di esigenze particolari quali il trasporto di legna o materiali vari, indicando anche il periodo di validità di detto permesso specifico.

Copia dell'autorizzazione e del contrassegno andrà trasmessa entro 30 giorni dal rilascio alla/e Amministrazione/i Comunale/i interessata/e, a disposizione per eventuali riscontri da parte del personale di vigilanza di cui al successivo art. 20.

Nel caso di strade agro-silvo-pastorali che riguardano più Comuni o Enti, l'autorizzazione va rilasciata dalla Proprietà o dal Gestore interessato dal tratto principale, e si intende comunque valevole per l'intero percorso fino al raggiungimento della località indicata nel provvedimento autorizzativo.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della rispondenza fra le categorie d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed autorizzate al transito con veicoli a motore in deroga al divieto di circolazione:

A1) proprietari o affittuari degli immobili serviti dalla strada e nei casi di strade di privati dichiarate di "pubblica utilità" i proprietari dell'infrastruttura;

A2) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;

A3) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze non connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;

B1) personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative;

B2) soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e autorizzate;

B3) soggetti privati che svolgono attività venatoria da appostamento fisso debitamente documentate e autorizzate;

B4) soggetti privati che svolgono attività di raccolta di piccoli frutti del sottobosco, funghi e tartufi debitamente documentate e autorizzate¹;

B5) esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio;

C1) esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e d'impresa connesse ad attività agro-forestali ed edili;

C2) esigenze logistiche connesse all'esplicazione di specifiche attività economico-professionali sul territorio (tecnici, professionisti, operatori autonomi e d'impresa);

D1) esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali purchè debitamente documentate;

D2) esigenze legate all'accesso a malghe che usualmente commercializzano i prodotti dell'alpeggio;

D3) esigenze logistiche legate all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo, e che per loro natura e portata non contrastino con le finalità di cui all'art.1 del R.D. 30/12/23 n° 3267 (Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque).

E1) esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche.

Art. 9 Strade di proprietà di più comuni

Nel caso di strade agro-silvo-pastorali il cui percorso si sviluppa sul territorio di più Comuni, l'autorizzazione va rilasciata dal Comune interessato dal tratto principale, e si

¹ La Proprietà o il Gestore potranno valutare l'opportunità di non consentire l'accesso ai non residenti.

intende comunque valevole per l'intero percorso fino al raggiungimento della località indicata nel provvedimento autorizzativo.

Il Comune dovrà comunicare gli estremi dell'autorizzazione rilasciata ai Comuni interessati dai tratti stradali percorsi, i quali potranno motivatamente annullarle per il tratto di propria competenza.

In caso di mancato riscontro entro 30 gg, vale la regola del silenzio-assenso.

Art. 10 Registro permessi

La Proprietà o il Gestore provvederanno ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza ed importo incassato.

Art. 11 Mezzi autorizzati al transito

Sulle strade di cui all'oggetto potranno circolare, soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada").

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24/12/69.

Art. 12 Limiti di transito

Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h. Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali.

Classe di transitabilità à ²	Fattore di transitabilità		Largh. Minima (m)	Previdenza (%)			Raggio tornanti (m)
	Mezzi	Carico ammissibile (q)		Prevalente	1.1.1.1.1.1 Massima		
					F. naturale	F. stabilizzato	
<i>I</i>	<i>Autocarri</i>	<i>250</i>	<i>3,5³</i>	<i><10</i>	<i>12</i>	<i>16</i>	<i>9</i>
<i>II</i>	<i>Trattori con rimorchio</i>	<i>200</i>	<i>2,5¹⁴</i>	<i><12</i>	<i>14</i>	<i>20</i>	<i>8</i>
<i>III</i>	<i>Trattori piccole dimensioni 90 CV</i>	<i>100</i>	<i>2,0</i>	<i><14</i>	<i>16</i>	<i>25</i>	<i>6</i>
<i>IV</i>	<i>Piccoli automezzi</i>	<i>40</i>	<i>1,8</i>	<i>>14</i>	<i>>16</i>	<i>>25</i>	<i><6</i>

Art. 13 Deroghe ai limiti di persone e peso trasportati

In casi specifici debitamente motivati, la Proprietà o il Gestore competenti potranno autorizzare il trasporto di un numero superiore di persone e di un peso eccedenti rispetto a quanto previsto dai precedenti artt. 8-11-12.

² La classe di transitabilità è determinata dal parametro più sfavorevole che ne costituisce il limite di transitabilità.

³ Comprensivo di banchina 0.5 m

In particolare nel caso di una deroga ai limiti di peso relativamente alle categorie di utenza A1, A2, A3 e C1 di cui al precedente art.8, la Proprietà o il Gestore potranno prevedere la sottoscrizione di una specifica polizza fidejussoria, come da successivo art.17.

Art. 14 Divieto di strascico

- E' assolutamente vietato trascinare sulle strade di cui al presente Regolamento legname o altro tipo di materiale.

Art. 15 Esenzioni ai limiti di transito

Sono esenti da ogni limitazione:

- gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Brescia, della Comunità Montana di Valle Camonica, del Consorzio Forestale "Pizzo Camino", nonché del/dei Comune/i interessato/i e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale in argomento;
- gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia Provinciale, le Guardie Ecologiche Volontarie, i volontari di Gruppi e Associazioni di Protezione Civile e Antincendio Boschivo (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza);
- i mezzi agricoli (trattori, ecc.);
- i mezzi utilizzati da cacciatori per l'effettuazione di censimenti venatori, previa comunicazione al Consorzio Forestale interessati da parte dei competenti Comprensori Alpini riportante le date dei censimenti, i nominativi dei cacciatori e gli estremi degli autoveicoli.

Art.16 Sanzioni

L'inosservanza delle norme del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa da € 118,78 a € 356,34, da irrogare da parte della Comunità Montana di Valle Camonica – Parco dell'Adamello ai sensi della L.R. 31/08, art. 61; l'importo potrà subire indicizzazioni a seguito di apposito provvedimento regionale.

Il permesso di transito verrà ritirato in caso di:

- a. contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati;
- b. strascico di legname o di altri materiali sulle strade;
- c. effettuare dei fuori strada con i mezzi motorizzati;
- d. abbandono di rifiuti nei boschi, prati o comunque in qualsiasi altro luogo servito dalla strada stessa;
- e. disturbo alla fauna o danneggiare la flora;
- f. danno alle colture e strutture agricole o molestie ad animali.

L'Agente accertatore, unitamente al verbale o copia, rimetterà il permesso ritirato entro gg 5 al Responsabile del Consorzio Forestale preposto al rilascio, tenuto conto della gravità della violazione e ne disporrà la restituzione o l'annullamento motivato senza che il cittadino sanzionato possa vantarne alcun diritto.

Art. 17 Periodo di validità delle autorizzazioni

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e non potrà superare, in ogni caso, l'anno solare;

- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A e B il permesso di transito può avere validità variabile fino ad 1 anno;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C1 il permesso di transito può avere validità pari alla durata dei lavori fino ad 6 mesi eventualmente rinnovabile;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C2 il permesso di transito può avere validità variabile fino ad 1 mese eventualmente rinnovabile
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo D il permesso di transito deve avere validità giornaliera;

Nel caso specifico della categoria d'utenza C1 (in particolare per taglio dei boschi e trasporto di materiale per lavori edili) il richiedente dovrà specificare il tipo di lavoro svolto, il/i mezzo/i utilizzato/i per il transito e il carico massimo, il titolare abilitato al trasporto del mezzo e il periodo di svolgimento dei lavori.

Art.18 Polizza fidejussoria

Il Gestore competente al rilascio dell'autorizzazione potrà richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori (con particolare riferimento al punto C1 dell'art. 8), la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

Art. 19 Manifestazioni

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, il Gestore potrà, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.

A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo-pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

Art 20 Competizioni

Gare e manifestazioni di motocicli, quad, fuoristrada ecc. potranno essere autorizzate dal Consorzio Forestale, previo parere vincolante da parte della Comunità Montana prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, il versamento di un deposito cauzionale o la costituzione di una polizza fidejussoria a favore del Comune a copertura di eventuali danni all'infrastruttura, (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

Entro 30 gg dalla data della manifestazione un sopralluogo congiunto di Comunità Montana e/o Parco dell'Adamello e Consorzio Forestale verificherà il ripristino, il rispetto delle eventuali prescrizioni e acconsentirà allo svincolo della garanzia prestata.

Art. 21 Vigilanza

Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Municipale, del Corpo Forestale dello Stato sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 22 Danni

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando la Proprietà o il Gestore da qualsiasi responsabilità.

Art. 23 Manutenzione

La manutenzione straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico della Proprietà. La manutenzione ordinaria è a carico del Gestore, a tale scopo verrà istituito un apposito fondo vincolato a questa destinazione.

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di cui all'art. 8 è subordinato al versamento da parte del richiedente di un contributo per le spese di manutenzione che sarà incamerato dal Gestore e vincolato alla manutenzione ordinaria della viabilità del Comune.

L'ammontare dell'importo da versare da ogni soggetto autorizzato e per ogni strada è definito in base alla categoria d'utenza, secondo quanto segue:

- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A1 sono a titolo gratuito;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A2 sono a titolo ridotto fino a euro 50,00;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A3 fino a euro 50,00;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo B1 fino a euro 50,00;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo B2 fino a euro 50,00;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo B3 fino a euro 50,00;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo B4 fino a euro 50,00;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo B5 fino a euro 50,00;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C1 fino a euro 50,00;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C2 fino a euro 20,00;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo D1 fino a euro 10,00;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo D2 fino a euro 10,00;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo D3 fino a euro 10,00;

Le Tariffe di cui sopra potranno essere rideterminate annualmente dal Gestore in funzione delle reali esigenze di manutenzione delle strade e dell'andamento generale dei prezzi.

Particolari permessi a titolo gratuito potranno essere rilasciati alle persone indicate dai Comuni come particolarmente attive nelle opere di manutenzione e cura delle proprietà comunali.

Art. 24 Convenzione

Gli eventuali importi relativi alle categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A2, A3, B3, potranno essere commutati, tramite stipula di una convenzione o altro atto tra le parti, in un corrispondente numero di giornate lavorative di manutenzione da svolgere sulla strada in questione ovvero lavori ed opere di manutenzione da realizzarsi sulla medesima.

Art.25 Giornata delle strade

È facoltà del Gestore istituire a partire dal corrente anno e riprendendo una antica tradizione le "GIORNATE DELLE STRADE", da svolgersi ogni anno nel periodo primaverile e in giorni non lavorativi al fine di provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di cui al presente Regolamento.

Art. 26 Controlli

La Proprietà o il Gestore della strada agro-silvo-pastorale effettueranno le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l'entità del ripristino.

Quanto sopra con particolare riferimento agli artt. 13, 17 e 19.

Art. 27 Aggiornamenti del Piano della VASP

- Entro il 31 dicembre di ogni anno i Comuni comunicheranno alla Comunità Montana eventuali variazioni dei contenuti del Regolamento e dell'elenco delle strade, che saranno verificate e recepite entro 30 gg dalla Comunità Montana, la quale entro 60 gg provvederà all'aggiornamento del Piano della VASP.
- In sede di revisione dei Piani d'Assestamento dei beni agro-silvo-pastorali dei Comuni, il piano della VASP della Comunità Montana recepirà tutte le strade in progetto in esso contenute contestualmente all'approvazione del Piano di Assestamento da parte della Comunità Montana, nonché quelle esistenti su indicazione del Comune.
- In caso di interventi di nuova realizzazione o di manutenzione straordinaria di strade agro-silvo-pastorali a servizio della proprietà pubblica, la Comunità Montana nell'ambito del provvedimento autorizzativo ex L.R. 31/08, artt. 43-44, potrà prescrivere l'inclusione nella VASP e, di conseguenza, la chiusura al transito ordinario motorizzato in conformità con le disposizioni del Regolamento vigente.
- In caso di ottenimento di contributi per la realizzazione e/o manutenzione straordinaria o ordinaria di strade silvo-pastorali, il Comune gestore è tenuto a mantenere le strade nel piano VASP per un periodo di tempo di almeno 5 anni dall'ultimazione degli interventi.
- Le variazioni dell'elenco delle strade (Allegato A) potranno essere approvate dal Comune mediante Deliberazione di Giunta.

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 7.03.2015

REGOLAMENTO COMUNALE DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO

Elenco delle strade agro-silvo-pastorali del Comune di Ossimo

DENOMINAZIONE	CLASSE DI TRANSITAB.	LOCALITÀ INIZIO	QUOTA m s.l.m.	LOCALITÀ FINE	QUOTA m s.l.m.
Strada FEIT-DOANE-MIGNONE	IV	FEIT		MIGNONE	
Strada FEIT-DOANE-AGOLO	IV	FEIT		AGOLO	
Strada ANDARONE-MIGNONE-ONDER	IV	ANDARONE		ONDER	
Strada FONTANELLE-PLADENAR-GAS	IV	FONTANELLE		GAS	
Strada DOSSI-	IV	PLADENAR		BALEGGE	
Strada CAVA ALTA	IV	CAVA		CAVA ALTA	